

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-AVERSA
Prot. 0017715 del 11/09/2024
I (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
Alle docenti e ai docenti
Ai coordinatori di classe
All'Ufficio Didattica
AI DSGA

Direttiva n°3		
Oggetto: Tutela della salute dei non fumatori - L. 16/01/03 n. 3, art. 51. Tutela della salute nelle scuole - L. 8/11/2013, n. 128	Modalità di comunicazione	
	Registro elettronico	X
	Albo Web	X
Destinatari:	Modalità	
Docenti	bacheca elettronica/obbligo di lettura in classe	
Genitori	bacheca della classe scuola DidUP	
Studenti	bacheca della classe scuola DidUP	
Personale ATA	Invio posta elettronica	

"Tuteliamo la salute di tutti: il fumo è vietato in tutta la scuola!"

Il fumo rappresenta una grave minaccia per la salute e il benessere di tutti noi. Per questo motivo, è **assolutamente vietato fumare** in qualsiasi area della scuola, sia all'interno che all'esterno degli edifici.

Al fine di favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, **SI RIBADISCE** l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'Unione Europea.

Per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni (art. 2 Circ. 17/12/04 Ministero della Salute).

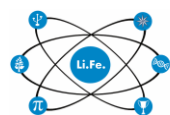
In particolare, l'art. 51 della legge n°3/2003, in vigore dal 10/01/05, ha imposto il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi.

Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128 ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Per ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa i responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del dirigente stesso, dei collaboratori, del DSGA, dei docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e vigilanza. I soggetti incaricati di irrogare la sanzione, sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente scolastico, o del Collaboratore del Ds, o del DSGA, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente scolastico con apposita designazione nelle persone del Proff. Marco d'Isanto, Lucio Siano, Gian Paolo Bortone, Tanzillo Giuseppina, Giuseppa Affinito, Carlo di Santo, Ferri Luca, Della Volpe Giustino, Tabarro Rosa, Maria Galasso per la sede di Aversa; Amina Volpe, Carmela Anna Vacchetta e Cantà Antonella per la sede di Parete; i collaboratori scolastici i Sigg. Francesco Giglio, Mottola Luciano, Vincenzo Campochiaro, gli ass. tecnici Giglio Adolfo, Gaetano Improda.

Il mancato rispetto del divieto di fumo sarà sanzionato in base a quanto previsto dalla normativa vigente (**sanzione amministrativa**). L'importo della sanzione amministrativa varia da € 27,5 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

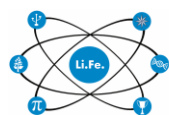
Inoltre, il mancato rispetto del divieto di fumo sarà:

- comunicato ai genitori con notifica del verbale di accertamento a prescindere dalla minore o maggiore età;
- comunicato al Coordinatore di classe in quanto mancato rispetto di leggi e regolamenti come previsto dal *"Regolamento di disciplina degli studenti"* in vigore nell'Istituto.

Invito tutti, alunni, docenti e personale ATA a rispettare il divieto di fumo a tutela della salute individuale e collettiva, in un ambito di corrette relazioni umane e sociali.

Il Dirigente scolastico
Prof. ^{ssa} Adriana Mincione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.me norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa*



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Art. 1. OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...".

Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto (area recintata).

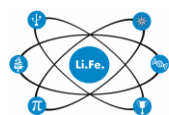
Le principali disposizioni di interesse sono:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975, "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico", che stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi, tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici;
- legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Tutela della salute dei non fumatori", che all'art. 51 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili);
- Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 contenente Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- legge 8 dicembre 2013 n. 128 (art. 4 c. 2), di conversione del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, che ha disposto il divieto di fumo e l'utilizzo delle sigarette elettroniche anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;
- art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento si prefigge di:

a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine.



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

- b) far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
- c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- d) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- e) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica.
- f) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.

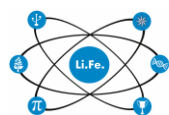
Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- 1. Tutti i locali e le aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
- 2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell’osservanza del divieto è il Dirigente scolastico che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
- 3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente scolastico.
- 4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del dirigente stesso, dei collaboratori, del DSGA, dei docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e vigilanza. I soggetti incaricati di irrogare la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente scolastico, o dei Collaboratori, o del DSGA sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. In virtù del presente regolamento che coinvolge tutto il personale, sarà compito dei preposti incaricati:

- 1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- 2. vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- 3. notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.
- 4. I responsabili preposti **al controllo dell’applicazione del divieto di fumo** vengono individuati dal Dirigente scolastico nelle del Proff. Marco d'Isanto, Lucio Siano, Gian Paolo Bortone, Tanzillo Giuseppina, Giuseppa Affinito, Carlo di Santo, Ferri Luca, Della Volpe Giustino, Tabarro Rosa, Maria Galasso per la sede di Aversa; Amina Volpe, Carmela Anna Vacchetta e Canta Antonella per la sede di Parete; i collaboratori scolastici i Sigg. Francesco Giglio, Mottola Luciano, Vincenzo Campochiaro, gli ass. tecnici Giglio Adolfo, Gaetano Improda.



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

5. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.
7. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - SANZIONI

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

a) per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare:

- € 27,50 per violazione in area aperta
- € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55 ad un massimo di € 550) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

b) per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo:

- da € 220,00 a € 2.200,00; in particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.

Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A). in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Ls Enrico Fermi di Aversa - verbale N. ____ del ____);

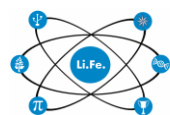
B). direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

C). presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto di Caserta, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.

6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on line e lettura nelle singole classi.

Art. 8 NORME FINALI.

Per tutto quanto non espressamente indicato ai precedenti articoli, si rimanda alle ulteriori norme di legge vigenti.

Invitiamo tutto il personale a collaborare attivamente per far rispettare questa norma. Siete la prima linea di difesa per la salute dei nostri studenti e colleghi.

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

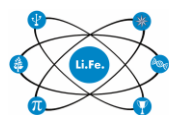
Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;

Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Adriana Mincione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.me norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa*



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n. / (anno)

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ nei locali ____ / area all'aperto di
pertinenza della scuola _____,

alle ore ____ il sottoscritto _____ incaricato

dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003,

n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. ____ del _____;

ha accertato che il Sig. _____, nato a

il _____ residente in _____

via _____ identificato con _____, in

servizio presso (se dipendente) _____ ha violato la norma

dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____

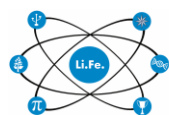
(sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

Il trasgressore dichiara:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00. da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Caserta; 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico Liceo Scientifico Statale E. Fermi). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento

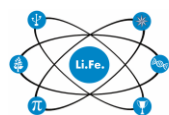


Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto



**Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08**

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della Provincia di Caserta

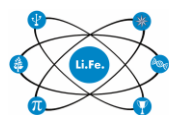
Via _____
Caserta

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Mincione Adriana



**Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08**

ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI
VERSAMENTO

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della
Provincia di Caserta
VIA _____
Caserta

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

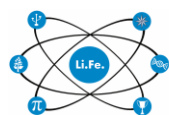
Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico

Prof.^{ssa} Mincione Adriana



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.

Raccomandata AR

Ai Sig.

genitori dell'alunno Classe

Via

.....

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via,

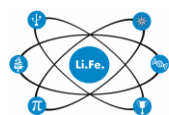
Comune di, il sottoscritto, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a (....) e residente a(....), Via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Caserta scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

Il Dirigente scolastico

Prof.^{ssa} Mincione Adriana



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Prot. n.

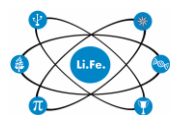
A tutto il personale del
Liceo Scientifico Statale "E. Fermi"

Agli studenti
Alle famiglie
All'ALBO ON LINE

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti: I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente scolastico nelle figure dei Proff. Marco d'Isanto, Lucio Siano, Sasso Pellegrino, Tanzillo Giuseppina, Giuseppa Affinito, Carlo di Santo, Andrea Donelli, Della Volpe Giustino, Tabarro Rosa, Maria Galasso per la sede di Aversa; Amina Volpe, Carmela Anna Vacchetta e Cantà Antonella per la sede di Parete; i collaboratori scolastici i Sigg. Francesco Giglio, Mottola Luciano, Fiorentino Gilberto, gli ass.tecnici Giglio Adolfo, De Simone Pasquale.

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Mincione Adriana



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

ALLEGATO F - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico Liceo Scientifico “E. Fermi”.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

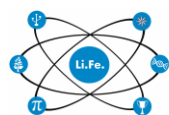
L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’istituto scolastico Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”;
- presso la Tesoreria provinciale di Caserta competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico L.S “E.Fermi”;

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l’ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria; In ordine di tempo, i responsabili preposti:



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Mincione Adriana